

LE RSU TRA DEMOCRAZIA SCOLASTICA E DIRIGENZA

(PRIME CONSIDERAZIONI PER UN TENTATIVO DI ORIENTAMENTO)

Corrado Maceri, Comitato Scuola della Repubblica di Firenze, aprile 2001

(www.perlascuolapubblica.com)

1. La specificità della scuola e la specificità del ruolo delle RSU della scuola

L'istituzione delle RSU anche nella scuola rappresenta senza dubbio un rafforzamento della vita democratica all'interno della scuola, oltre che una forma di più forte democratizzazione del Sindacato e del "fare sindacato". Il Comitato di Firenze "Per la Scuola della Repubblica" che, unitamente agli altri Comitati dell'Associazione "Per la scuola della Repubblica", si è sempre impegnato sin dalla sua nascita per la democratizzazione della vita scolastica (la scuola pubblica deve essere la scuola di tutti e per tutti) non può pertanto che esprimere soddisfazione per la costituzione delle RSU nella scuola pubblica, la presenza della RSU nelle scuole assume peraltro maggiore importanza dopo l'istituzione all'interno della scuola della figura ibrida del dirigente scolastico con poteri non ben definiti che, nella quotidianità della vita scolastica, possono limitare gli spazi di agibilità democratica.

Nella scuola le RSU assumono pertanto un ruolo ed un compito specifico che deriva dalla specificità dell'organizzazione della scuola che, non solo non è riconducibile allo schema dell'azienda privata, ma nemmeno a quello di un qualsiasi ufficio della stessa P.A.

La scuola è infatti un'istituzione complessa dove si svolge un'attività di formazione culturale che richiede la partecipazione attiva e libera di tutte le sue componenti; il governo della scuola non può pertanto essere affidato alla gestione manageriale del dirigente scolastico, ma richiede la partecipazione attiva e propositiva di tutte le sue componenti, sia attraverso gli organi di democrazia scolastica sia nella quotidianità del far scuola; in una tale realtà il personale docente nella definizione e organizzazione della propria attività didattica non può essere considerato subordinato al potere direttivo del dirigente scolastico; al contrario è lo stesso personale docente che, sia collegialmente sia con le scelte individuali, definisce ed organizza il suo "fare scuola".

2. Libertà di insegnamento e posizione giuridica del personale docente

Al fine di evitare ogni possibile forma di condizionamento dell'attività didattica del personale docente l'art.33 della Cost. sancisce il principio costituzionale della libertà di insegnamento; il personale docente quindi, per effetto del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, è vincolato all'osservanza di determinati doveri, (rispetto dell'orario di lavoro, svolgimento dei programmi, partecipazione all'attività degli organi collegiali, ecc.), **ma non ad uniformarsi a direttive altrui sul proprio fare scuola**; il personale della scuola, ed in particolare il personale docente, per lo svolgimento di gran parte della propria attività lavorativa non è quindi "subordinato" alle decisioni e/o disposizioni del dirigente scolastico, e tanto meno, di altri organi statali e/o regionali o degli enti locali, ecc.; gran parte della propria attività è rimessa alle decisioni degli organi collegiali di cui egli fa parte o direttamente (consiglio di classe e collegio dei docenti) o per rappresentanza (consiglio di circolo o di Istituto); il personale docente è quindi **un dipendente dello Stato** (al pari dei magistrati, dei docenti universitari, ecc.), **ma non un lavoratore subordinato**.

3. Compito prioritario delle RSU: garantire gli spazi di democrazia scolastica

E' evidente quindi che nella scuola, dove la maggior parte delle decisioni organizzative e tutte quelle di ordine didattico spettano agli organi di democrazia scolastica (e quindi a tutto il personale), il ruolo delle RSU non è tanto quello di contrattare l'organizzazione del lavoro (che in gran parte è deciso dal personale stesso attraverso i suoi organi di democrazia scolastica), ma sarà anzitutto quello di garanzia della vita democratica nella scuola e quindi di controllo della corretta esecuzione da parte del dirigente scolastico delle decisioni degli organi di democrazia scolastica; **la sfera della contrattazione a livello di Istituto non sarà quindi concorrenziale al ruolo degli organi di democrazia scolastica, ma al contrario sarà funzionale al rafforzamento del ruolo decisionale degli organi di democrazia scolastica; essa si svolgerà difatti nei limiti dei poteri autonomi che spettano al dirigente scolastico, senza alcuna possibile interferenza con le competenze degli organi collegiali.**

Per questa ragione molto giustamente il Sindacato Scuola CGIL ha subito contrastato con successo un'interpretazione "aziendalistica" delle RSU, sostenuta in ambienti ministeriali, secondo cui l'appartenenza al Consiglio di Istituto sarebbe incompatibile con la elezione nelle RSU; non essendoci alcuna interferenza tra l'attività degli organi di democrazia scolastica e RSU (ma anzi essendoci un rapporto di funzionalità), nessuna incompatibilità può configurarsi.

4. Le competenze degli organi di democrazia scolastica nel nuovo ordinamento scolastico

Alcuni dirigenti scolastici hanno però già tentato di estendere l'ambito della contrattazione integrativa con le RSU, ridimensionando di conseguenza la sfera di competenza degli organi di democrazia scolastica; nel contempo però, estendendo l'area della contrattazione integrativa, in realtà non solo si limitano arbitrariamente (e quindi illegittimamente) le competenze degli organi di democrazia scolastica, ma si rafforza il ruolo manageriale dei dirigenti scolastici; la contrattazione difatti presuppone la titolarità del dirigente scolastico nelle materie soggette a contrattazione di Istituto. E' necessario quindi definire **con certezza ed in modo chiaro**:

- a) quali sono le materie che rientrano nella competenza degli organi di democrazia scolastica e quindi quelle del dirigente scolastico
- b) quali sono gli eventuali spazi di contrattazione integrativa di Istituto nelle materie di competenza degli organi di democrazia scolastica.

Come è noto, a fine legislatura, era stata tentata un'approvazione in extremis di un disegno di legge di riforma degli organi collegiali che era funzionale al ruolo manageriale del dirigente scolastico; tale disegno di legge difatti limitava il ruolo decisionale degli organi di democrazia scolastica e di conseguenza rafforzava quello manageriale del dirigente scolastico; tale disegno di legge non è stato però approvato; di conseguenza le competenze degli OO. CC. sono ancora definite, salvo alcune successive integrazioni e modificazioni, dai "decreti delegati" del 1974, successivamente recepite nel T.U. n. 297/94; nè peraltro tali competenze sono state limitate per effetto della istituzione del ruolo dei dirigenti scolastico; anzi la normativa che disciplina le competenze dei dirigenti scolastici non solo afferma la salvaguardia della libertà di insegnamento, ma precisa che tutte le competenze dei dirigenti scolastici sono svolte "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali"; quindi tali competenze sono esplicitamente e inequivocabilmente **confermate**. L'art. 21 della L. n. 59/97, al comma 16 nella parte in cui stabilisce i criteri per la definizione dei compiti e del ruolo del dirigente scolastico stabilisce che sarà previsto:

"a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane....".

Il D.Lgs n. 59 del 6 marzo 1998 che definisce i compiti ed il ruolo dei dirigenti scolastici all'art. 1 ribadisce che "spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valutazione delle risorse umane ", "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali".

Ed infine il DPR 8 marzo 1999 n. 275 (regolamento sull'autonomia scolastica) all'art. 16 (Coordinamento delle competenze); stabilisce:

"1. Gli organi collegiali garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e comparizione"

"2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59 [nel rispetto delle competenze degli organi collegiali](#)"

"3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento".

"4. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le relative responsabilità".

Si deve peraltro rilevare che, mentre l'art. 21 della L. n. 59/97 (che definisce i criteri ai quali doveva attenersi il Governo nella disciplina con il decreto legislativo) subordina al rispetto delle competenze degli organi collegiali tutta l'attività dei dirigenti scolastici, nel decreto legislativo con cui si attuano i criteri definiti dalla legge di delega, i compiti subordinati al rispetto delle competenze degli organi collegiali sarebbero limitati ai poteri relativi al personale.

Tale diversa formulazione del decreto, ove non si voglia ritenere che il decreto sia illegittimo per violazione della legge di delega, deve però ritenersi una delle tante contraddizioni della normativa in questione e come tale superabile con l'unica interpretazione che possa sottrarre il decreto legislativo al vizio di illegittimità e cioè con riferimento alla legge di delega; tale legge, come si è precisato, subordina tutta l'attività del dirigente scolastico al rispetto delle competenze degli organi collegiali.

Non c'è dubbio pertanto che l'istituzione del ruolo dei dirigenti scolastici non incide in alcun modo sulle competenze degli organi collegiali; di conseguenza, nonostante la formulazione ambigua, in nessun modo l'attività del dirigente scolastico può configgersi con quella degli organi collegiali; è pertanto fuor di dubbio che i poteri attribuiti al dirigente scolastico devono essere "rispettosi" delle competenze degli organi collegiali; i poteri del dirigente scolastico sono quindi residuali rispetto alle competenze degli organi collegiali.

[5. Le competenze degli organi collegiali che il dirigente scolastico deve "rispettare"](#)

[a\) consigli di intersezione, interclasse e di classe](#)

v. (art. 5 T.U. n. 297/94 - n. 6: "Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.", -n. 7: "negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti." -n.8 . "I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti, rispettivamente dal direttore didattico e dal preside, oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli artt. 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente T.U., dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza").

b) collegio dei docenti

v. (art. 7 T.U. n. 297/94 e successive integrazioni - n. 2: "Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e sg.; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti di circolo o dell'istituto; h) elegge il numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento.

Nelle scuole di cui all'art. 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a 200 il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside; i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto; l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente; m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116; o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento; p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli artt. 468 e 506; q) esprime parere, per gli aspetti didattici in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 L. 309; r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente T. U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. 4. il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 6. le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

Inoltre elabora il Piano dell'offerta formativa (art. 3 DPR n. 275/99)

c) Consiglio di circolo o di istituto

Art. 10 T.U. n. 297/94 e successive integrazioni - n. 1): "Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento."- n. 2) "Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto." -n. 3) "il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclassi, e di classe, ha potere deliberante, su proposta

della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'art.42; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto." - n. 4) "Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione della classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e della altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi." -n. 5) "esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti." -n. 6) " Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94." - n. 7) "Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del T.U., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309." -n. 8) "Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e regolamenti, alla sua competenza."

Inoltre:

a) definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione ed amministrazione, dei quali il collegio dei docenti deve tenere conto nell'elaborazione del POF.

b) Adotta il POF.

d) Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Art. 11 T.U. n.297/94 e successive integrazioni

a) valuta il servizio dei docenti su loro richiesta

b) esprime il parere per la conferma in ruolo dopo l'anno di formazione

c) esprime il parere per la riabilitazione per il personale che abbia subito un provvedimento disciplinare

Dalle sopraindicate disposizioni **che sono ancora in vigore**, risulta evidente che tutte le competenze attinenti l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento didattico delle scuole sono di competenza degli organi collegiali; contrariamente alle interpretazioni aziendalistiche che porrebbero il dirigente scolastico al vertice della scuola, **sulla base della normativa vigente**, pur tra tante contraddizioni, il governo della scuola spetta ancora agli organi di democrazia scolastica con compiti esecutivi del dirigente scolastico; il ruolo gestionale si riferisce non al governo della scuola, ma all'esecuzione delle decisioni degli organi di democrazia scolastica.

In concreto però molto dipenderà dalla capacità degli organi collegiali di proporsi e di agire come soggetti di "governo", formulando proposte organizzative e definendo piani di lavoro efficaci; l'effettiva ampiezza dei poteri del dirigente scolastico dipenderà cioè molto dalle capacità di governo degli organi di democrazia scolastica; se tali organismi saranno gestiti e partecipati in modo burocratico ed approssimativo, il ruolo del dirigente scolastico sarà più ampio ed inci-

sivo; se gli organi collegiali si limitano a formulazioni generiche ed approssimative, spetterà ovviamente al dirigente scolastico definire in concreto tutte le necessarie scelte organizzative; in tale caso la competenza gestionale del dirigente scolastico potrà diventare una attività di governo della scuola.

In un tale rapporto, inevitabilmente flessibile, tra competenze (ed attività concrete) degli organi collegiali e competenze dei dirigenti scolastici, le RSU possono però svolgere un ruolo molto importante di stimolo e sostegno dell'attività degli organi collegiali oltre che di controllo e garanzia per impedire che nella quotidianità dell'attività scolastica il dirigente scolastico possa emarginare o vanificare il ruolo degli organi collegiali e l'attività da essi svolta.

6. La contrattazione integrativa a livello di istituto

La contrattazione integrativa a livello di istituto si svolge con riferimento ai poteri attribuiti al dirigente scolastico; in tutte le materie di competenza degli organi collegiali le RSU, come si è prima rilevato, possono e devono svolgere nei confronti del dirigente scolastico una funzione di controllo o anche di contrattazione integrativa, nell'ambito però dei poteri residuali del dirigente scolastico.

In tale senso devono ovviamente interpretarsi le attribuzioni del potere contrattuale a livello di istituto in talune materie che appartengono però alla competenza primaria degli organi collegiali.

Nel recente contratto del 15 febbraio 2001 difatti all'art. 3 sono demandate alla contrattazione integrativa a livello di istituto, tra le altre, le seguenti materie:

- a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa (P.O.F.);
- b) utilizzazione dei servizi sociali;
- c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani

Si tratta di materie che rientrano anche nelle competenze degli organi collegiali; "le modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa" attengono al "funzionamento didattico del circolo e dell'istituto" e quindi sono anzitutto di competenza del collegio dei docenti (art. 10 T.U. n. 297/94); i "criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ... alle sezioni staccate ed ai plessi" spettano al consiglio di circolo o di istituto, come anche "l'utilizzazione dei servizi sociali" e l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro"; si tratta difatti di attività che rientrano nella generale competenza organizzativa dei consigli di circolo o di istituto; in tali materie la contrattazione non può ovviamente sostituire la forma dell'autogoverno; il riferimento contrattuale deve pertanto intendersi nel senso che per tali materie negli ambiti (più o meno ampi) definiti dagli organi collegiali e demandati alla discrezionalità del dirigente scolastico, le RSU possono intervenire con la contrattazione per limitare il ruolo discrezionale del dirigente scolastico, fermo restando ovviamente le decisioni degli organi collegiali.

Le stesse considerazioni ovviamente valgono per quanto concerne il diritto delle RSU "all'informazione preventiva" di cui all'art. 6 del CCNL 26.05.1999 per quanto concerne:

- a) le proposte di formazione delle classi (spetta ai consigli scolastici definire i criteri ed al collegio dei docenti formulare le proposte); il dirigente scolastico ha la competenza residuale dell'attuazione dei criteri e delle proposte; deve però sottoporre all'informazione preventiva le proprie proposte concernenti detta attuazione;

- b) attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto o con altre risorse; tali attività sono di competenza del collegio dei docenti; al dirigente scolastico spetta l'attuazione di quanto deliberato dal collegio dei docenti; tali atti di attuazione devono essere preventivamente portati all'informazione preventiva.

7. Atti adottati dal dirigente scolastico nelle materie di competenza degli organi collegiali

E' ovvio che gli atti eventualmente adottati dal dirigente scolastico in materia di competenza degli organi collegiali, ancorchè coperti dalla contrattazione integrativa con le RSU se non rispettano tali competenze, sono illegittimi sia per violazione delle norme che attribuiscono tale competenza agli organi di democrazia scolastica sia per incompetenza; se tali atti comportano delle spese, tali spese sono illegittime, ed è configurabile anche il danno all'Erario, perseguibile con il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti.

I medesimi atti sono impugnabili a seconda degli effetti che producono o davanti al giudice del lavoro (se incidono nel rapporto di lavoro) oppure davanti al TAR, se riguardano interessi di genitori e/o studenti.

P.S.: La normativa in questione è molto confusa e contraddittoria; le considerazioni suesposte sono ipotesi di lavoro per una riflessione più approfondita che, considerata l'importanza delle questioni (la democrazia scolastica) sarà necessaria e richiederà il più ampio contributo di idee e proposte.

aprile 2001

Corrado Maceri

Comitato Scuola della Repubblica di Firenze

www.perlascuolapubblica.com